



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTA la sentenza del TAR LAZIO n° 10968 del 13.09.2019 che ha respinto il ricorso n° 10459/2015 proposto da alcuni docenti che chiedevano l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a posti di personale docente nelle scuole primarie e nell'infanzia;

ACCERTATO che tra i destinatari di detta sentenza risulta l'insegnante **CIANCAGLINI ANGELA EMILIA**, nata il 22.04.1982 in Provincia di Chieti, inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento relative a posti di personale docente nelle scuole dell'infanzia e primarie della Provincia di Chieti;

CONSIDERATO che a seguito di tale provvedimento, immediatamente esecutivo ex art. 33 comma 2 c.p.a. ne consegue il depenamento dei ricorrenti dalle GAE e quindi nel caso specifico della Sig.ra Ciancaglini Assunta Emilia;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n° 1899 del 7.10.2019, recante "Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/2002 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento-sentenza Consiglio di Stato- Adunanza Plenaria n°11 del 20/12/2017 e n°5 del 27.02.2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici";

VISTA la legge n.159 del 20.12.2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 29.10.2019, che ha apportato modifiche all'art. 4 della legge n° 96 del 9.08.2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12.07.2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO il comma 1-bis delle legge n° 96 Agosto 2018, come modificato dalla legge n. 159 del 20.12.2019, il quale stabilisce che "al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

CONSIDERATA la necessità di porre in esecuzione la sentenza n° 10968/2019 del TAR del Lazio dal momento che a seguito del decisum la preesistente situazione di fatto e di diritto risulta modificata;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell'appena richiamato provvedimento giurisdizionale del TAR del Lazio e in applicazione della Legge n°159 del 20.12.2019, che ha convertito con modifiche il decreto legge n° 126 del 2019 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia del reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti:

art. 1 E' annullato l'inserimento con riserva disposto nei confronti dell'insegnante **CIANCAGLINI ANGELA EMILIA**, nata il 22.04.1982 in Provincia di Chieti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la Provincia di Chieti relativa a posti di insegnante nelle scuole statali dell'infanzia e primarie.

Art. 2 Per quanto sopra la predetta insegnante è depennata con effetto immediato dalle suddette graduatorie provinciali ad esaurimento nonché dalle graduatorie di istituto di I^a fascia compilate per le scuole dell'infanzia e primaria.

art. 3 Per l'effetto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del presente atto, l'insegnante di cui trattasi, qualora non sia già inserita nelle graduatorie d'istituto di II^a fascia, è rimessa nei termini per la presentazione alle scuole, entro giorni dieci dalla notifica, delle domande di inserimento tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM 374/2017.

A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal citato D.M., dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi con le modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole, per essere collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017.

Art. 4 Resta impregiudicata l'efficacia del contratto di supplenza eventualmente già conferita previo accertamento del diritto all'assunzione della predetta insegnante sulla base dell'intervenuta modifica della posizione giuridica dell'interessata che ha titolo all'inserimento nella II^a fascia di istituto e non più nella I^a fascia di istituto.

Art. 5 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro nei modi e nei tempi fissati dal Codice di Procedura Civile.

Il Dirigente Scolastico dell'IC di Monteodorisio vorrà notificare il presente atto all'interessata, comunicando a quest'Ufficio la data dell'avvenuto adempimento di cui trattasi.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maristella FORTUNATO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

All'interessata (per notifica)
tramite Dirigente Scolastico
dell'IC di Monteodorisio

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Chieti

Al Sito Istituzionale
di Chieti e Pescara